

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**N. DEL**

**Oggetto: Convenzione tra ASUR/AV2 e Prelatura della Santa Casa di Loreto-  
Assistenza religiosa Ospedale di Comunità di Loreto – 01/01/2017-31/12/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 a oggetto: "*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale*", la Determina n. 547/DGASUR del 29.07.2015 a oggetto "*Insedimento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale Dr Alessandro Marini*", la Determina n. 551/DGASUR del 31.07.2015 a oggetto "*Nomina del Direttore Sanitario dell'ASUR Marche*" e la Determina n. 552/DGASUR del 31.07.2015 a oggetto "*Nomina del Direttore Amministrativo dell'Asur Marche*";

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto di determinazione;
- 2) Approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all'allegato (doc.1) al fine della stipula della convenzione tra ASUR/AV2 e la Prelatura della Santa Casa di Loreto, per assicurare l'attività di Assistenza Religiosa presso l'Ospedale di Comunità di Loreto dell'Area Vasta 2;
- 3) Dare atto che la durata dell'accordo è triennale e stabilita per il periodo 01.01.2017-31.12.2019 senza possibilità di proroghe o rinnovi;

- 4) Precisare che con successivo idoneo atto amministrativo dell'Area Vasta 2, come meglio indicato nel documento istruttorio, si procederà, a far data dal 01.01.2017 sino al 31.12.2019, all'assunzione del Cappellano per l'assistenza religiosa nell'Ospedale di Comunità di Loreto, ai sensi dell'art. 5 della convenzione in questione, assistente nominato dall'Arcivescovo Prelato S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Tonucci;
- 5) Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di integrare/modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;
- 6) Dare atto che dall'adozione della presente derivano oneri economici a carico dell'ASUR/Area Vasta 2, qui quantificati in Euro 12.704,11 (importo comprensivo di Irap e oneri previdenziali) e come meglio saranno determinati nel provvedimento di assunzione del personale dipendente di cui al punto 4), che troveranno copertura nel Conto economico n.0517010201 "Convenzioni per servizi religiosi" e inseriti nella programmazione economica dei Budget 2017/2018/2019; specificare, nel contempo, che la Prelatura della Santa Casa di Loreto si farà carico di tutti gli eventuali ulteriori oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;
- 7) Trasmettere la convenzione, allegata nello schema e qui approvata, alla Prelatura della Santa Casa di Loreto, al fine della sottoscrizione da parte dell'Arcivescovo Giovanni Tonucci;
- 8) Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Comunità di Loreto al fine della gestione nonché alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per tutti gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti;
- 9) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Alessandro Marini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Nadia Storti

Per i pareri infrascritti:


**RAGIONERIA E BILANCIO:**

I sottoscritti attestano che dall'adozione del presente atto derivano oneri economici per Euro 12.704,11 (al lordo di IRAP e oneri previdenziali) che verranno imputati nei rispettivi Conti Economici 0517010201/0202/0203 relativi a personale dipendente per convenzioni per servizi religiosi del Bilancio ASUR, sezionale AV2 e inseriti nella programmazione economica dei Budget AV2 anni 2017/2018/2019.

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

Il Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Maria Letizia Paris



U.O. BILANCIO

Il Dirigente Dr.ssa Antonella Casaccia



La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE AREA VASTA 2  
AFFARI GENERALI

**Riferimenti normativi:**

- L. 23.12.1978 n. 833 ad oggetto *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- D.P.R. 20.12.1979 n. 761 ad oggetto *“Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”*;
- D.G.R.M. n. 555 del 18 maggio 2004 *“Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri- Determinazioni”*;
- D.G.R.M. n. 522 del 12.04.2005 ad oggetto *“Deliberazione n. 555 del 18 maggio 2004 “Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri- Determinazioni”. Modifiche”*;
- L.R. n. 13/2003 ad oggetto *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- L.R. 22 novembre 2010 n. 17 ad oggetto *“Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”*;
- L.R. 1 agosto 2011 n. 17 ad oggetto *“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17”*;
- D.G.R.M. n. 735 del 20.05.2013 ad oggetto *“Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”*;
- Determina n. 12/DGASUR/16.01.2015 ad oggetto *“Convenzione ASUR/AV2 e Prelatura della Santa Casa di Loreto- Assistenza religiosa P.O. e Hospice – Periodo 01/01/2015-31/12/2016”*.
- Determina n. 1744/DAV2/30.12.2016 *“Istituzione del Presidio Unico di Area Vasta 2”*;
- DGRM n. 139 del 22.02.2016 ad oggetto *“Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013”*.

**Motivazione:**

L'art. 38 della Legge n. 833 del 23.12.1978 prevede che il servizio di assistenza religiosa sia assicurato presso le strutture di ricovero e cura del servizio sanitario nazionale nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino; *“A tal fine - recita la disposizione normativa- l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose per territorio”*.

La Regione Marche si è dotata di regolamentazione sulla materia come meglio alle Deliberazioni giuntali n. 555/2004 e n. 522/2005 con cui è stato approvato uno schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari e Ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale e comunque nelle strutture sanitarie di ricovero e cura dell'Azienda; nel contempo, si è fatto obbligo agli allora Direttori delle Zone Territoriali e ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere Regionali di utilizzare il citato schema di convenzione, ove ne sussistessero le necessità, osservando i criteri in esso indicati.

L'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Italiano del 18 febbraio 1984 aveva stabilito, infatti, che l'assistenza spirituale fosse assicurata da religiosi nominati dall'Autorità Ecclesiastica e che lo stato giuridico e l'organico del personale fossero stabiliti d'intesa.

A tal proposito la normativa sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, di cui al D.P.R. n. 761/1979, aveva previsto, all'art. 9, quale modalità di gestione quella dell'assunzione in servizio e letteralmente, il comma 3, recita *“L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuato direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio”*; in altre parole, spetta all'Ordinario Diocesano la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento ancorché il medesimo sia inquadrato come dipendente dall'Azienda Sanitaria.

L'art. 5 dello schema di cui alle DGRM n. 555/2004 e n. 522/2005 prevede l'assunzione del personale di Assistenza Religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria “D” del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda; al sesto capoverso, specifica che il personale di Assistenza Religiosa potrà assicurare il servizio anche tramite convenzione nei casi: di raggiungimento dell'età pensionabile; di casi particolari segnalati dall'Ordinario Diocesano; in tali fattispecie, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale assunto a tempo determinato.

La dotazione del personale di assistenza religiosa, sempre in attuazione delle succitate disposizioni regionali, va determinata in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero presenti nell'Azienda Sanitaria in modo tale che vi sia un assistente ogni 250 posti letto con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Deve essere

previsto un assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpati, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

A quanto sopra va aggiunto che con Determina n. 1744/DAV2/30.12.2015 è stato istituito il Presidio Unico Ospedaliero di Area Vasta 2 – ancorché non funzionalmente operativo - composto dagli stabilimenti di Fabriano, Jesi, Osimo, Senigallia e Ospedale di Comunità di Cingoli relativamente alle funzioni ospedaliere ivi presenti (LD=lungodegenza cod. 60). La neo istituzione del Presidio Unico non ha modificato i confini territoriali di operatività e bacino di utenza nonché il numero di posti letto previamente allocati nei Presidi Ospedalieri di Area Vasta 2. Sicché può dirsi che la conformazione orografica dell'AV2, area geografica in cui insistono gli stabilimenti (già Presidi) ma anche altre strutture di ricovero e/o Ospedali di Comunità, e la vastità del territorio, per la maggior parte collinare, non consentono, ora come in passato, di articolare diversamente l'assistenza religiosa né consentirebbe ad un unico assistente religioso, stante anche il numero di posti letto, di assolvere il servizio in tutti gli stabilimenti del Presidio Unico e nelle altre strutture socio-sanitarie né a questo potrebbe essere tenuto.

Va, inoltre, richiamata la DGRM n. 139 del 22.02.2016 ad oggetto "*Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013*". La citata disposizione ha previsto l'adeguamento delle Case della Salute di tipo C in "Ospedali di Comunità" ricomprendendovi, appunto, la struttura di Loreto con il mantenimento di posti letto di Cure Intermedie in numero di 40 e posti letto di Hospice in numero di 8.

L'Ospedale di Comunità di Loreto appartiene quindi al territorio della Prelatura della Santa Casa e, dunque, anche in detta struttura va garantita l'assistenza a mezzo di un religioso nominato dall'Arcivescovo Emerito così come fatto con altre analoghe convenzioni in AV2.

Va poi detto che, per prestare il ridetto servizio, è stato già avviato dall'anno 2015 l'iter di allineamento delle scadenze e del contenuto normativo dei singoli accordi stipulati con le Diocesi di pertinenza nell'ambito territoriale di AV2, anche alla luce della modifica del numero dei posti letto *illo tempore* intervenuta con DGRM 735/2013 e dell'estensione territoriale dei Presidi Ospedalieri non sempre sovrapponibile con quella delle Diocesi medesime. Dall'anno 2015 si è proceduto all'allineamento degli accordi per le sedi di Senigallia, Jesi, Loreto e Ancona fatta eccezione per la sede di Fabriano che aveva già attiva una convenzione in scadenza il 31.12.2016. Dall'anno 2017, però, tutte le convenzioni in parola sono definitivamente uniformate tanto nella durata che nel contenuto.

In definitiva, in questa sede, è necessario procedere all'approvazione di un nuovo accordo per il triennio 2017/2019 con la Prelatura della Santa Casa di Loreto per omogeneizzare la durata e il trattamento economico. Con nota 14/10/2016 (prot. n.176144/ASURAV2/AFFGEN/P/14.10.2016), a tal proposito, la Direzione di Area Vasta 2 ha richiesto a S.E. Rev.ma Arcivescovo della Santa Casa di Loreto il convenzionamento per il periodo 01.01.2017/31.12.2019, per la durata di anni tre,

sotto la cui competenza ricade la struttura sanitaria "Ospedale di Comunità di Loreto", composta da Cure Intermedie e Hospice, con rispettivamente posti letto in numero 40 e posti letto in numero di 8, e con cui è stata già attiva una convenzione in scadenza il 31.12.2016.

Le normative in materia impongono di procedere all'assunzione del personale di assistenza religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda. La dotazione del personale, in attuazione delle deliberazioni G.R.M. n. 522/12.04.2005 e n. 555/18.05.2004, va determinata in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero presenti nell'Azienda Sanitaria e, nel caso che ci occupa, conduce all'assunzione di un religioso a tempo determinato e a tempo parziale (come peraltro già in essere sino al 31.12.2016).

Sentito l'Arcivescovo Prelato sulla fattibilità di un nuovo accordo, come da richiesta del Direttore di Area Vasta 2 del giorno 14/10/2016 di cui meglio sopra, Mons. Giovanni Tonucci ha espresso disponibilità mantenendo le modalità organizzative già in essere, con l'inquadramento contrattuale previsto *ex lege* per i sacerdoti e relativo trattamento economico corrispondente, nel caso *de quo*, al costo di un'assunzione di personale a tempo parziale, parametrato in misura proporzionale al numero dei posti letto presenti in dette strutture; contestualmente ha confermato il nominativo il sacerdote già incaricato dello svolgimento del servizio di Assistenza religiosa di cui dovrà pervenire Decreto di nomina ufficiale, il tutto giusta mail pervenuta il 24.01.2016 (prot.12573/ASURaV2/AFFGEN/A/12573/25.01.2017).

Al nominando sacerdote dell'Assistenza Religiosa sarà quindi corrisposto il trattamento economico dovuto al personale assunto a in applicazione del CCNL di settore come meglio sopra specificato; detta assunzione decorrerà dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019. Di talché dall'adozione del presente atto derivano costi annui lordi quantificati dalla U.O.C. Gestione Risorse Umane in Euro 12.704,11 (importo comprensivo di Irap e oneri previdenziali), come già quantificato dalla UOC Gestione Personale con precedente atto 735/AV2/04.06.2015, nulla essendo variato ad oggi. I costi verranno imputati nel Conto Economico del personale dipendente del Bilancio aziendale per gli anni di competenza e inseriti nella programmazione economica dei Budget 2017/2018/2019 e saranno meglio esplicitati nel provvedimento di assunzione della U.O.C. Gestione Personale.

La Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Comunità di Loreto ha espresso il proprio parere favorevole (giusta mail ID:1157409/14.10.2016).

Conclusivamente, con il presente atto, in attuazione di quanto disposto, viene conferita dal Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato al presente atto come documento numero uno nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti.

Va dato, altresì, espressamente atto che la presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia sia in via generale sia circa il numero di posti letto previsti in dotazione negli stabilimenti del Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta 2.

L'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere, ex art. 21-sexies L. 241/1990, dallo stipulando accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico. E' comunque fatta salva la facoltà di revoca ex art. 21-quinquies L. 241/1990.

**Esito dell'istruttoria:**

- Tutto quanto sopra premesso, richiamato il documento istruttorio descritto e le relative circostanze di fatto e di diritto in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;
- Attestata altresì da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate nel vigente sistema tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Aree Vaste alla luce della normativa in vigore e del Piano Socio Sanitario Regionale;

**SI PROPONE**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto di determinazione;
- 2) Approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all'allegato (doc.1) al fine della stipula della convenzione tra ASUR/AV2 e la Prelatura della Santa Casa di Loreto, per assicurare l'attività di Assistenza Religiosa presso l'Ospedale di Comunità di Loreto dell'Area Vasta 2;
- 3) Dare atto che la durata dell'accordo è triennale e stabilita per il periodo 01.01.2017-31.12.2019 senza possibilità di proroghe o rinnovi;
- 4) Precisare che con successivo idoneo atto amministrativo dell'Area Vasta 2, come meglio indicato nel documento istruttorio, si procederà, a far data dal 01.01.2017 sino al 31.12.2019, all'assunzione del Cappellano per l'assistenza religiosa nell'Ospedale di Comunità di Loreto, ai sensi dell'art. 5 della convenzione in questione, assistente nominato dall'Arcivescovo Prelato S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Tonucci;
- 5) Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del suddetto accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di integrare/modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;



- 6) Dare atto che dall'adozione della presente derivano oneri economici a carico dell'ASUR/Area Vasta 2, qui quantificati in Euro 12.704,11 (importo comprensivo di Irap e oneri previdenziali) e come meglio saranno determinati nel provvedimento di assunzione del personale dipendente di cui al punto 4), che troveranno copertura nel Conto economico n.0517010201 "Convenzioni per servizi religiosi" e inseriti nella programmazione economica dei Budget 2017/2018/2019; specificare, nel contempo, che la Prelatura della Santa Casa di Loreto si farà carico di tutti gli eventuali ulteriori oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;
- 7) Trasmettere la convenzione, allegata nello schema e qui approvata, alla Prelatura della Santa Casa di Loreto, al fine della sottoscrizione da parte dell'Arcivescovo Giovanni Tonucci;
- 8) Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Comunità di Loreto al fine della gestione nonché alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per tutti gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti;
- 9) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

**U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE AV2**

**AFFARI GENERALI**

**Il Responsabile del procedimento**

**Dott.ssa Michela Ninno**

**Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo**

*Doc. EP 27/11/17  
hp sostituito*

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

**U.O.C. Segreteria di Direzione AV2**

**Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo**

*Doc. EP 27/11/17  
hp sostituito*

- ALLEGATI -

**Doc. n. 1 schema di convenzione servizio Assistenza Religiosa (pag.5)**

**Doc. 1**

**Schema di CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche/Area Vasta 2, (d'ora in avanti ASUR/AV2), con sede legale ad Ancona 60122, Via G. Oberdan 2, e con sede amministrativa a Fabriano 60044, in Via Filippo Turati 51, C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, nato a Ancona il 19.08.1959, in virtù di delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, in forza di Determina DG ASUR n. del , domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta, (da considerarsi parte integrante del presente atto di convenzionamento)

**E**

La Prelatura della Santa Casa di Loreto (d'ora innanzi denominata Prelatura), CF93021550426, rappresentata dall'Ordinario Diocesano nella persona di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Tonucci, domiciliato per la carica a Loreto 60025 (Ancona), Piazza della Madonna 1

**PREMESSO CHE**

- Il nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana in data 18 febbraio 1984, con modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in Ospedale non può dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento della pratica di culto dei cattolici, e che l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dall'Autorità Ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'Intesa fra tali Autorità;
- L'art. 38 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che presso le strutture di ricovero è assicurata l'Assistenza Religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e dispone che l'ordinamento del servizio di Assistenza Religiosa cattolica debba avvenire d'intesa tra l'Unità Sanitaria Locale e gli ordini diocesani competenti per territorio;
- Con deliberazioni n. 555 del 18/5/2004 e n. 522 del 12/4/2005, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari ed Ospedalieri di propria competenza;
- Con determina del Direttore Generale ASUR Marche, dott. Alessandro Marini, n. del è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Prelatura della Santa Casa di Loreto attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo 01/01/2017- 31/12/2019;
- Con la medesima è stata data delega di firma al Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, che a tal fine sottoscrive la presente convenzione;

- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e diritto espresse nella Determinazione del Direttore Generale ASUR Marche n. del che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Soggetti e competenze dell’Assistenza Religiosa**

L’Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall’Asur Marche/Area Vasta 2 mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e di cura, è riconosciuta autonomia nell’ambito della struttura organizzativa dell’Azienda.

L’esercizio di detto servizio, nella sfera dell’attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

**Articolo 2 – Oggetto della prestazione**

Il servizio prestato dal personale religioso consiste:

- Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l’organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;
- Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali.
- Nella celebrazione del Culto Liturgico;
- Nella amministrazione dei Sacramenti;
- Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.).

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti all’AV2 presso l’Ospedale di Comunità di Loreto;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppi di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

**Articolo 3 – Qualificazione e dotazione del personale di Assistenza religiosa**

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in Presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all’aiuto dei laici, indicati dall’autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinato in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell’Azienda Sanitaria in modo tale che ci sia un assistente religioso ogni 250 posti letto, con un’unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto

parametro. Deve essere previsto almeno un Assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

#### **Articolo 4 – Personale di Assistenza Religiosa**

Le parti convengono che il personale di assistenza religiosa, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni mediante assunzione di personale a tempo determinato.

Ai sensi dell'art. 9 – 3° comma – del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento.

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 2 della quale è tenuta a rispettare le norme regolamentari.

L'organizzazione dell'Assistenza Religiosa è concertata con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Comunità di Loreto e comunque va coordinata con le esigenze delle strutture di ricovero e cura in cui la medesima viene svolta.

#### **Articolo 5 – Rapporto di Lavoro del personale di Assistenza Religiosa**

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso l'Ospedale di Comunità di Loreto, il personale nominato dal Vescovo è assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, con specifico e separato atto di assunzione del Direttore di Area Vasta 2.

Possono essere assunti Assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- idoneità fisica all'impiego.

Il trattamento economico del personale religioso è equiparato a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale SSN, in maniera simile a quanto stabilito per il profilo professionale di Assistente Sociale, con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda.

Ai fini previdenziali, il personale di Assistenza Religiosa continua ad essere iscritto e assoggettato alla normativa dell'INPS.

Agli assistenti religiosi supplenti, designati dall'Ordinario Diocesano, per la sostituzione dei titolari in caso di loro assenza o impedimento, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

La facoltà di recesso del personale di Assistenza Religiosa è esercitata per il tramite dell'Ordinario Diocesano, che ha facoltà di chiedere all'Area Vasta 2 la risoluzione del rapporto di lavoro anche senza indicarne la motivazione.

#### **Articolo 6 – Locali e attrezzature per il servizio di assistenza religiosa**

L'Area Vasta 2 mette a disposizione presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione e alla fornitura della biancheria necessaria, con esclusione di quella personale, assicurandone la periodica lavatura e stiratura.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell'Area Vasta 2, che vi provvederà tramite proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati e nei limiti delle disponibilità, l'uso non esclusivo di altri spazi per riunioni e altre attività pastorali.

Al personale di Assistenza Religiosa vengono messi a disposizione i locali per l'alloggio e i relativi servizi convenientemente arredati e sottoposti a pulizia e agli interventi di manutenzione.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili e immobili destinati all'assolvimento del servizio.

#### **Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio**

L'organizzazione interna dell'Assistenza Religiosa ai degenti dell'Ospedale di Comunità di Loreto è attuata d'intesa con la Direzione Sanitaria del medesimo, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con le esigenze degli altri servizi.

Il personale di servizio nelle strutture di diagnosi e cura è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Sanitaria.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

A tal fine l'Area Vasta 2 porrà a disposizione del servizio di Assistenza Religiosa gli apparecchi telefonici portatili (cordless) necessari a garantire una facile rintracciabilità.

E' riconosciuta ai parroci la possibilità di celebrare i funerali dei loro fedeli nella chiesa annessa alla camera mortuaria dell'Ospedale. Tale facoltà è subordinata alla richiesta dei familiari del defunto e in accordo col personale di Assistenza Religiosa.

Ai Sacerdoti e ai Diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

Per le singole prestazioni del servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 2 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere ai religiosi a causa dell'esecuzione del servizio.

#### **Articolo 8 – Responsabilità**

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di Assistenza Religiosa in rapporto al loro ministero, il Direttore di Area Vasta renderà edotto l'interessato e, in caso di recidiva, riferirà in forma riservata all'Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti.

#### **Articolo 9 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha effetto per il periodo dall'01/01/2017 al 31/12/2019.

Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del presente accordo senza necessità di disdetta. Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo.

La presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia in via generale. A tal proposito, l'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico.

#### **Art. 10 – Registrazione**

Il presente atto è redatto in duplice originale in numero di ... ( ... ) pagine, da conservarsi ognuna a carico di ciascuna parte, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fabriano/Loreto, li

**ASUR Marche/Area Vasta 2**

Per delega del Direttore Generale

(Dott. Alessandro Marini)

**Il Direttore di Area Vasta 2**

Ing. Maurizio Bevilacqua

**Prelatura della Santa Casa di Loreto**

**S.E. Rev.ma Arcivescovo Prelato**

**Mons. Giovanni Tonucci**